



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini"
~ Bologna ~

Decreto n° 554

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna, Art 14, comma 6, lettera f),

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 19 febbraio 2013,

DECRETA

Art. 1 - E' emanato il Regolamento disciplinare degli studenti del Conservatorio di Musica "Giovan Battista Martini" di Bologna allegato al presente decreto;

Art. 2 - Il Regolamento disciplinare degli studenti_ è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo del Conservatorio www.conservatoriobologna.it

Bologna, 05.03.2013

Il Direttore
Prof.ssa Donatella Pieri

REGOLAMENTO DISCIPLINARE STUDENTI

ART. 1: PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento è parte integrante di una normativa intesa a garantire la correttezza dei rapporti e l'osservanza di basilari principi di rispetto e decoro fra quanti, e a qualunque titolo, operano all'interno del Conservatorio di Bologna. In particolare questo Regolamento disciplinare definisce i principi generali di comportamento che gli studenti sono tenuti ad osservare nei loro rapporti con il Conservatorio, stabilisce le norme disciplinari e le sanzioni per la loro violazione, individua gli organi d'Istituto competenti per l'applicazione del presente regolamento.
2. Ogni studente, con l'iscrizione al Conservatorio, ne riceve copia che costituisce parte integrante della documentazione ufficiale d'Istituto in dotazione allo studente.

ART. 2: AMBITO E CRITERI DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica agli studenti iscritti al Conservatorio, anche per fatti compiuti dagli stessi al di fuori della sede e delle attività dell'Istituto, quando i comportamenti siano riconosciuti lesivi della dignità dell'Istituzione e dei suoi appartenenti.
2. La responsabilità disciplinare è individuale.
3. Nessuna sanzione disciplinare può essere deliberata senza che siano state sentite in via preliminare anche le ragioni dello studente interessato
4. Le violazioni disciplinari relative al comportamento (art. 4, commi b, c, d) non possono influire sulla valutazione del profitto.

ART. 3: DOVERI DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti sono tenuti alla frequenza di quelle discipline per le quali intendono aspirare al riconoscimento crediti o la promozione e ad assolvere agli impegni connessi alle attività d'istituto previste dal loro piano di studi e dalle direttive del Consiglio Accademico.
2. Gli studenti devono tenere nei confronti del Direttore, del personale docente e non docente dell'Istituto e degli altri studenti un comportamento rispettoso e un linguaggio corretto, e osservare il decoro nell'abbigliamento.
3. Gli studenti hanno l'obbligo di informarsi sui calendari delle lezioni e delle attività di produzione artistica, sulle date dei saggi e degli esami, sulle disposizioni e i regolamenti specifici (uso delle aule, servizi di Biblioteca) emanati dagli organi d'Istituto e su tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla normativa vigente, e alla loro osservanza. Non è ammessa l'ignoranza quale motivazione di eventuali inadempienze.
4. Gli studenti sono tenuti al corretto utilizzo delle strutture/attrezzature e degli strumenti in dotazione, e a comportamenti che non arrechino danni a persone, agli spazi e al patrimonio dell'Istituto, nonché al rispetto delle norme di sicurezza.
5. È soggetta a preventiva autorizzazione del Direttore del Conservatorio previo il parere del docente della disciplina d'indirizzo lo svolgimento di qualsiasi attività in ambito musicale riferita alla scuola d'iscrizione ovvero disciplina d'indirizzo (seminari, lezioni, corsi, esibizioni pubbliche, insegnamento ecc.) che gli studenti intendessero svolgere al di fuori di quelle programmate dall'Istituto. I pareri negativi saranno motivati su richiesta dell'interessato.
6. Gli studenti dei corsi ordinamentali e pre afam sono tenuti alla giustificazione delle assenze, Salvo i casi di malattia, l'eventuale accettazione delle giustificazioni è competenza del Direttore del Conservatorio. Gli studenti dei corsi AFAM, in caso di assenza ai corsi di una percentuale di lezioni superiore al consentito non potranno aspirare alla procedura prevista per acquisizione dei crediti.
7. Le assenze degli studenti minorenni devono essere giustificate da un genitore o da chi ne faccia le veci.

ART. 4: MANCANZE DISCIPLINARI

Sono considerati passibili di sanzione disciplinare i seguenti comportamenti:

a) doveri scolastici

1. mancata giustificazione delle assenze per gli studenti che ne siano tenuti. Per le regolamentazioni degli obblighi di frequenza e per eventuali esoneri si rinvia agli specifici Regolamenti didattici dei corsi;
2. mancata partecipazione alle attività programmate e qualificate come obbligatorie dal Consiglio Accademico dell'Istituto, quando non determinata da giustificabili e comprovati motivi;

b) relazioni interpersonali

1. offese arrecate in qualsiasi forma, atti di violenza fisica, morale o minacce rivolte in qualsiasi forma al Direttore, al personale docente e non docente dell'Istituto o agli altri studenti;
2. disturbo o ostacolo dello svolgimento delle lezioni e delle attività d'Istituto;
3. reati per i quali l'Autorità Giudiziaria abbia avviato un procedimento penale commessi nell'Istituto o considerati, a discrezione del Direttore di possibile nocimento alla sicurezza dello stesso e dei suoi occupanti;

c) utilizzo delle strutture e patrimonio della scuola

1. danneggiamento delle strutture, delle attrezzature e degli strumenti musicali dell'Istituto. Tali comportamenti implicheranno, oltre l'irrogazione delle relative sanzioni, anche l'obbligo del risarcimento dei danni arrecati.
2. ingiustificato ritardo nella restituzione degli strumenti avuti in comodato dal Conservatorio;
3. ingiustificato ritardo nella restituzione del materiale ricevuto in prestito dalla Biblioteca;
4. uso improprio, dannoso, o a fini riconosciuti come illegali, dei servizi di rete Internet attraverso i punti d'accesso del Conservatorio;
5. utilizzo improprio di materiale registrato durante le attività dell'Istituto

d) rispetto delle norme organizzative e di sicurezza

1. fumo nei locali dell'Istituto;
2. uso improprio di strumenti elettronici e cellulari durante le lezioni o attività d'Istituto;
3. occupazione delle aule senza la relativa autorizzazione e compilazione dell'apposito registro e/o loro improprio utilizzo;

ART.5: SANZIONI

1. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno.

2. Le sanzioni applicabili, commisuratamente al tipo e alla gravità delle infrazioni al presente Regolamento, sono le seguenti:

- a) ammonizione verbale
- b) ammonizione scritta;
- c) interdizione temporanea da uno o più corsi;
- d) sospensione da uno o più esami, per una o più sessioni;
- e) allontanamento temporaneo dal Conservatorio con la conseguente eventuale esclusione dalle sessioni d'esame.

ART.6: ORGANI COMPETENTI

1. Secondo l'art. 6 comma 4 del DPR 132/03 e l'art. 23 comma 1 dello Statuto, la competenza nel merito dei provvedimenti disciplinari spetta al Direttore del Conservatorio.

Art.7 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Lo studente, informato dell'avvio di procedimento disciplinare a suo carico, può presentare le motivazioni a sua discolta per iscritto o chiedere di essere ascoltato personalmente.
2. In casi di particolare gravità il direttore, contestualmente all'avvio del procedimento disciplinare, può sospendere provvisoriamente lo studente dalle attività didattiche fino all'esito del procedimento.
3. L'intera documentazione relativa ai singoli procedimenti disciplinari viene conservata nel fascicolo

- Art.8 ORGANISMO DI GARANZIA** 1. Contro le sanzioni previste dall'art. 5 comma 2, lettere c,d,e, è ammesso, entro 10 giorni, ricorso all'organo di garanzia, formato da 3 docenti - eletti dal Consiglio accademico al proprio interno - e integrato dal Direttore che vi partecipa senza diritto di voto.
2. L'organo di garanzia può confermare la sanzione comminata dal Direttore o invitare lo stesso a riesaminare il provvedimento.
3. Se nell'ambito dei singoli procedimenti si evidenziano situazioni personali di incompatibilità o conflitto fra un docente membro dell'organo di garanzia e lo studente nei confronti del quale si procede, il Direttore – sentito il Consiglio accademico – provvede alla sostituzione del docente tramite un membro supplente.
4. Avverso una sanzione la cui irrogazione sia stata confermata dopo il riesame previsto dal precedente comma 1 e 2 non è ammesso altro ricorso.

Art. 7. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua pubblicazione all'Albo dell'Istituto.